



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA

SEZIONE 1

Si comunica a:

Avv. **GIOVANNI LONGO**
LUNGARNO B. BUOZZI 13
56127 PISA
PI

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **2199/2018** - **RITO ORDINARIO**
Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni

Giudice: **CECCARINI FLAVIO**

Depositata Sentenza Numero: **596/2019** in data : **03/09/2019**

Parti nel procedimento

Attore Principale

[REDACTED]

Difeso da:
GIOVANNI LONGO

Convenuto Principale

[REDACTED]

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Pisa 03/09/2019



IL CANCELLIERE
Dr. ALESSANDRO MAGGINI



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. n. 596/18
del 14/8/2019
R. G. n. 2199/18
Rep. n.
Cron. n. 4011/18
Sent. dep. 9/8/19
Oggetto: perdita
possesto veicolo
PJDBL 3/9/2018

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. Flavio Ceccarini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2199/2018 R.G., promossa da:

[redacted] (codice fiscale [redacted]), residente in [redacted]
[redacted] elettivamente domiciliato a Pisa, Lungarno B. Buozzi 13, presso lo studio
dell'Avv. Giovanni Longo che lo rappresenta e difende come da procura in atti

ATTORE

CONTRO

[redacted] (codice fiscale [redacted])
corrente in [redacted] Via [redacted]

CONVENUTA CONTUMACE

Oggetto: perdita di possesso di autoveicolo.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.3.2019 sulle seguenti conclusioni:

PER PARTE ATTRICE: "Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, così provvedere: - accertare e dichiarare che a partire dalla data del [redacted] il sig. [redacted] ha perso il possesso e la proprietà del veicolo [redacted] a tg. A [redacted] X (telaio [redacted]), per averla consegnata e/o ceduta all' [redacted] onde essere garantito e manlevato per tutte le richieste di pagamento pervenutegli a partire per tutte le richieste di pagamento pervenutegli a partire da tale data; - ordinare al

sig. Conservatore del Pubblico Registro Automobilistico di [REDACTED], di procedere alle opportune trascrizioni e annotazioni, esonerando l'attore da ogni responsabilità al riguardo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. [REDACTED] ha convenuto in giudizio la ditta [REDACTED] per sentire dichiarare l'avvenuta perdita di possesso, a far data dall' [REDACTED] del veicolo [REDACTED] targato [REDACTED] (telaio [REDACTED]).

Riferiva l'odierna attrice di avere ceduto in data [REDACTED] 4 alla ditta [REDACTED] il veicolo [REDACTED] targato [REDACTED] (telaio [REDACTED]) in permuta con il veicolo [REDACTED] targato [REDACTED].

L'acquirente non aveva provveduto alla trascrizione al P.R.A. dell'atto di acquisto, od alla rottamazione del veicolo, tanto che l'odierna attrice aveva continuato a ricevere richieste di pagamento della tassa di circolazione. Parte attrice concludeva pertanto chiedendo che fosse dichiarata la perdita di possesso del veicolo a far data dall' [REDACTED].

Rimasta contumace la convenuta ditta [REDACTED], la causa è stata istruita con prove documentali, ed è quindi stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.3.2019 sulle sopra riportate conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come premessa di metodo va precisato che la presente sentenza verrà redatta secondo le modalità dettate dagli artt. 132, comma 2 n. 4), Cpc e 118 disp. att. Cpc, come modificati dalla Legge n. 69/2009, ricordando che “nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e

sufficiente, in base all'art. 132 Cpc che esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure espressamente non esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito" (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 20.11.2009 n. 24542).

Ciò premesso, deve essere dichiarata la perdita di possesso del veicolo di cui è causa da parte del sig. [REDACTED].

Dalla documentazione prodotta in atti (atto di acquisto del veicolo targato [REDACTED] del [REDACTED], mandato a vendere del veicolo targato [REDACTED] X), risulta pienamente provato che nel [REDACTED] il sig. [REDACTED] ebbe a cedere in permuta alla ditta [REDACTED] il veicolo [REDACTED] targato [REDACTED] X (telaio [REDACTED]), con la conseguente perdita di possesso da parte del sig. [REDACTED].

Le sopracitate circostanze di fatto costituiscono, unite alla contumacia di parte convenuta, circostanza che denota un sostanziale disinteresse a resistere alla domanda valutabile ai sensi dell'art. 116, comma 2, Cpc, prova sufficiente per ritenere avvenuta la perdita di possesso del veicolo di cui è causa da parte della sig.ra [REDACTED] a far data dall' [REDACTED].

La domanda di parte attrice deve pertanto essere accolta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.


Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, dichiara la perdita del possesso, con decorrenza dall' [REDACTED] del veicolo [REDACTED] targato [REDACTED] X (telaio [REDACTED]) da parte del sig. [REDACTED].



Ordina al Conservatore del PRA di provvedere alle opportune trascrizioni ed annotazioni della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità.

Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € [REDACTED], di cui € [REDACTED] per anticipazioni, € [REDACTED] per compensi, oltre 15,00% spese generali, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Pisa, 14.8.2019



il cancelliere
ROSANNA IMPERATRICE



Il Giudice di Pace
Avv. Flavio Ceccarini